

## Causa T-134/95

### Dysan Magnetics Ltd e Review Magnetics (Macao) Ltd contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso d'annullamento — Avviso di apertura  
di un procedimento antidumping — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 14 marzo 1996 ..... II - 183

#### Massime dell'ordinanza

*Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di aprire un procedimento antidumping — Atto preparatorio*

*[Trattato CE, art. 173; regolamento (CE) del Consiglio n. 3283/94]*

Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione

giuridica. Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento,

ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

Non può, al riguardo, essere considerato, in considerazione della sua natura e dei suoi effetti, come uno atto impugnabile una decisione della Commissione di aprire un procedimento antidumping.

Infatti, dalle disposizioni del regolamento antidumping di base n. 3283/94 emerge che la Commissione ha il compito di condurre indagini antidumping e di decidere, sulla base di queste, se archiviare il procedimento ovvero proseguirlo disponendo provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio

l'adozione di provvedimenti definitivi. Spetta al Consiglio pronunciarsi definitivamente, potendo esso astenersi, in caso di disaccordo con la Commissione, dall'emanare qualsiasi decisione o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte della Commissione stessa. L'attività della Commissione si colloca così nell'ambito del processo di decisione del Consiglio e la sua decisione di avviare un procedimento antidumping, non determinando automaticamente l'imposizione di dazi antidumping e non costringendo le imprese interessate né a collaborare all'indagine né a modificare le proprie pratiche commerciali, costituisce un atto puramente preparatorio non idoneo ad incidere direttamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle dette imprese.